

Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (O 2 IMA)

Modifica del 14 luglio 2008

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordina:

I

L'ordinanza 2 del 19 marzo 2004¹ concernente le imprese di manutenzione di aeromobili è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DATEC
concernente le imprese di manutenzione di aeromobili
(OIMA)

Ingresso

visti gli articoli 57 capoversi 1 e 2 e 58 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea (LNA),

Sostituzione di espressioni

¹ In tutto il testo sono sostituite:

- a. *l'espressione «Ufficio federale dell'aviazione civile» e la forma abbreviata «Ufficio» con l'espressione «UFAC»;*
- b. *concerne soltanto il testo tedesco;*
- c. *concerne soltanto i testi tedesco e francese;*
- d. *concerne soltanto i testi tedesco e francese;*
- e. *concerne soltanto i testi tedesco e francese;*
- f. *concerne soltanto il testo tedesco;*
- g. *concerne soltanto il testo tedesco;*
- h. *concerne soltanto il testo tedesco;*

¹ RS 748.127.4

² RS 748.0

- i. *l'espressione «abilitato a certificare» con l'espressione «autorizzato a certificare»;*
 - j. *l'espressione «certificato di manutenzione» con l'espressione «certificato di riammissione in servizio»;*
 - k. *concerne soltanto il testo tedesco.*
- ² *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione e diritto applicabile

¹ La presente ordinanza si applica alle imprese che eseguono o certificano lavori di manutenzione ai sensi dell'ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995³ concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA).

² Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:

- a. regolamento (CE) n. 1592/2002;
- b. regolamento (CE) n. 2042/2003.

³ Essa si applica alle imprese che eseguono o certificano lavori di manutenzione su aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti, nonché alle imprese svizzere operanti presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse.

⁴ Sempre che non siano applicabili prescrizioni estere più severe, la presente ordinanza si applica per analogia anche alle imprese svizzere che eseguono o certificano lavori di manutenzione:

- a. in Svizzera su aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti esteri;
- b. all'estero su aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti svizzeri;
- c. all'estero su aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti esteri.

⁵ Sono fatti salvi gli accordi internazionali concernenti la manutenzione di aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti.

Art. 2

Abrogato

³ RS 748.215.1; RU 2008 3629

⁴ RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'allegato all'Accordo e può essere consultata o richiesta all'UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

Art. 3 lett. c e f

Nella presente ordinanza s'intende per:

- c. *persona autorizzata a certificare*: persona che, in virtù dell'ordinanza del 25 agosto 2000⁵ concernente il personale di manutenzione d'aeromobili (OPMA) oppure dell'allegato III al regolamento (CE) n. 2042/2003⁶, è abilitata dall'UFAC a rilasciare certificati di riammissione in servizio;
- f. *lavori di manutenzione*: lavori di controllo, revisione, modifica, sostituzione e riparazione su aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti.

Art. 10 cpv. 3

Abrogato

Art. 11 cpv. 4, primo periodo

⁴ I motori, le eliche, le parti d'aeromobile, gli equipaggiamenti, l'attrezzatura, il materiale e le apparecchiature di controllo vanno immagazzinati in locali adeguati.
...

Art. 12 cpv. 4 e 5

⁴ Un numero sufficiente di dipendenti dell'impresa addetti alla manutenzione deve essere abilitato, conformemente all'OPMA⁷ oppure all'allegato III al regolamento (CE) n. 2042/2003⁸, a rilasciare certificati di riammissione in servizio. L'UFAC può fissare questo numero caso per caso, tenendo conto dei lavori di manutenzione previsti.

⁵ Le imprese di manutenzione che eseguono e certificano lavori di manutenzione su aeromobili, esclusi gli alianti, i palloni e gli alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile devono disporre di almeno una persona che:

- a. possieda una licenza adeguata secondo l'allegato III al regolamento (CE) n. 2042/2003 o di cui all'articolo 20 OPMA;
- b. possieda la licenza da almeno 3 anni;
- c. abbia svolto le attività previste negli ultimi 2 anni;
- d. sia impiegata a tempo pieno;
- e. possieda conoscenze nei seguenti ambiti:
 - 1. utilizzazione dei documenti di manutenzione per eseguire lavori di manutenzione complessi,

⁵ RS 748.127.2; RU 2008 3611

⁶ Conformemente al n. 3 dell'allegato all'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

⁷ RS 748.127.2; RU 2008 3611

⁸ Conformemente al n. 3 dell'allegato all'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

2. procedure di verifica della conformità dei lavori di manutenzione complessi alle esigenze di navigabilità,
3. lavori amministrativi, in particolare l'allestimento o la valutazione di rapporti dei voli di controllo, la tenuta dei documenti tecnici, la redazione di rapporti di lavoro e di rapporti riguardanti la pesatura degli aeromobili.

Art. 13, titolo e cpv. 1

Attrezzatura, materiale e apparecchiature di controllo

¹ Al momento di effettuare i lavori di manutenzione, l'impresa di manutenzione deve disporre dell'attrezzatura, del materiale e delle apparecchiature di controllo necessari.

Art. 16 cpv. 2–4

² La licenza di manutenzione ha durata illimitata. In casi particolari, l'UFAC può limitare la durata di validità.

³ L'UFAC effettua almeno ogni 24 mesi un'ispezione di ciascuna impresa ai sensi dell'articolo 15 al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni vigenti.

⁴ *Abrogato*

Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c

¹ Nei limiti del campo di attività stabilito nella licenza di manutenzione e nel manuale dell'impresa di manutenzione, quest'ultima è autorizzata a effettuare e certificare lavori di manutenzione su aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti secondo gli articoli 24–40 ODNA⁹ nei seguenti luoghi:

- c. in qualunque luogo, se si tratta di lavori di manutenzione occasionali e non complessi, la cui esecuzione è prevista nel manuale dell'impresa di manutenzione.

Art. 24 cpv. 1

¹ Entro un termine di 72 ore, l'impresa di manutenzione notifica all'UFAC e all'esercente dell'aeromobile tutti i difetti, i disturbi tecnici e le sollecitazioni anormali constatate su un aeromobile, un motore, un'elica, una parte d'aeromobile o un equipaggiamento e che potrebbero pregiudicare la sicurezza.

⁹ RS 748.215.1; RU 2008 3629

Art. 25 Comunicazioni tecniche

¹ L'UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni sulle imprese di manutenzione e sulla differenza tra lavori di manutenzione complessi e non complessi.

² L'UFAC pubblica le comunicazioni tecniche.

³ Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l'UFAC¹⁰.

Art. 27a Disposizioni transitorie della modifica del 14 luglio 2008

Le persone autorizzate secondo l'articolo 12 capoverso 5 della versione della presente ordinanza precedente alla modifica del 14 luglio 2008 continuano a soddisfare le condizioni dell'articolo 12 capoverso 5.

II

L'ordinanza 1 del 20 ottobre 1995¹¹ concernente le imprese di manutenzione d'aeromobili (OJAR-145) è abrogata.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

14 luglio 2008

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:
Moritz Leuenberger

¹⁰ Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

¹¹ RU 1995 4892, 2000 2407, 2004 1661

